

4. Raccomandazione della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) all'Italia

Nel difficile ma fondamentale esercizio di identificazione delle aree di intervento prioritarie da includere in un auspicabile ddl, appare di particolare rilievo – per la sua analisi aggiornata della condizione delle popolazioni rom nel contesto italiano e per la puntualità dei rilievi mossi al nostro Paese – il recente rapporto sull'Italia della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), presentato il 16 maggio 2006. In esso la Commissione manifesta preoccupazione per il fatto che la situazione di “segregazione” effettiva dei rom/zingari⁵ in Italia paia riflettere la tendenza generale delle autorità italiane a considerare questi gruppi come nomadi desiderosi di vivere in accampamenti. L'ECRI è fermamente convinta che uno dei primi passi da intraprendere sia quello di affrontare tutte le questioni riguardanti i membri delle comunità rom/zingare, di nazionalità italiana o meno, abbandonando il presupposto che tutti i rom/zingari siano dei nomadi. Nell'esaminare le diverse questioni problematiche, l'ECRI ha formulato i seguenti rilievi ed osservazioni:

consultazione: L'ECRI esorta le autorità italiane ad agire in stretta consultazione con i membri delle comunità interessate a tutti i livelli, centrale, regionale e locale, anche e soprattutto nello studio ed applicazione di iniziative intese a cambiare la politica dell'alloggio;

campi nomadi: L'ECRI ritiene che la situazione degli accampamenti – autorizzati e non – sia molto preoccupante ed esorta le autorità affinché mettano in atto delle misure per far cessare la segregazione di cui i rom/zingari sono vittime nel settore dell'alloggio, e in particolar modo affinché rinuncino a relegare automaticamente i membri di tali comunità in campi nomadi;

status giuridico: molti rom/zingari stranieri non godono di alcuno status legale in Italia e buona parte di coloro che risiedono legalmente in Italia dispone unicamente di permessi di soggiorno a breve termine. Le difficoltà di regolarizzazione sono attribuibili in parte alla mancata conoscenza di tali possibilità e in parte al fatto che molti di loro non dispongano dei documenti necessari rilasciati nel loro paese d'origine. Il criterio di “residenza” per l'ottenimento della nazionalità italiana rappresenta un ulteriore problema;

istruzione: L'ECRI esorta il Governo italiano a migliorare l'accesso dei bambini nelle scuole – per esempio mediante il potenziamento dei mediatori culturali – e ad adattare il contenuto dei programmi della pubblica istruzione ad una realtà multiculturale. Appare altresì necessario provvedere in questo ambito ad una politica nazionale globale integrata ed assicurare non solo la

⁵ E' questa la definizione utilizzata dall'ECRI nella versione in lingua italiana del Rapporto.

frequenzazione della scuola dell'obbligo ma la regolarità di tale frequentazione;

occupazione: l'ECRI individua nell'occupazione un settore prioritario degli interventi governativi ed esorta il governo all'adozione di iniziative intese ad agevolare l'accesso dei rom/zingari al mercato del lavoro, alla formazione professionale e alle opportunità di finanziamento esistenti a livello nazionale ed internazionale. Si consiglia lo stanziamento di fondi speciali per finanziare dei progetti nel campo occupazionale;

situazione sanitaria: l'ECRI addita incapacità del sistema sanitario di soddisfare le necessità specifiche di tali comunità e, in alcuni casi, i pregiudizi degli operatori incaricati di fornire tali servizi. Si auspicano iniziative volte ad agevolare l'accesso effettivo dei rom/zingari alle cure mediche;

comportamento delle Forze dell'ordine: L'ECRI fa riferimento a presunti casi di espulsione di famiglie zingare da accampamenti non autorizzati, con metodi violenti ed abusivi. L'ECRI sottolinea l'importanza di disporre di mezzi affidabili ed accessibili al pubblico, che consentano di segnalare casi di abuso da parte della polizia nei confronti delle comunità rom/zingare;

discriminazione: l'ECRI nota che nei confronti dei rom/zingari viene preso, nel complesso, un numero maggiore di provvedimenti di detenzione preventiva. Si rileva inoltre che non sono rari i casi di affidamento di bambini rom/zingari all'assistenza pubblica e che tali provvedimenti vengono presi in tempi più rapidi per i bambini rom/zingari che per altri bambini;

necessità di una politica coordinata a livello centrale, che consenta di combinare delle iniziative nazionali con le specificità locali. L'ECRI sostiene la necessità di sviluppare mezzi istituzionali per favorire un ruolo attivo e la partecipazione delle comunità rom/zingare al processo decisionale, attraverso meccanismi consultivi nazionali, regionali e locali, dando priorità al concetto di partnership in condizioni di parità;

l'ECRI esorta il governo ad estendere alla comunità rom/zingara le garanzie previste dalla legislazione esistente in materia di tutela e promozione delle lingue e delle culture minoritarie e ritiene di fondamentale importanza l'avvio di una vasta campagna di sensibilizzazione.

5. Verso un disegno di legge organico sui rom

Sulla scorta di quanto detto, appare imprescindibile che un eventuale disegno di legge organico sulla materia tenga conto dei rilievi mossi all'Italia da più fronti, nell'intento di fornire un quadro normativo «complessivo» di riferimento, nonché di creare i collegamenti con le leggi già vigenti, come la citata legge n. 482/99 di tutela delle minoranze linguistiche, la legge 7

dicembre 2000, n. 383, di disciplina delle associazioni di promozione sociale e la legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro di riforma dell'assistenza, ai fini di conseguire una migliore integrazione economica, sociale e politica dei rom.

Infine, pare opportuno enfatizzare che un disegno di legge sulla materia che assicuri un sistema di interventi e di garanzie per queste popolazioni, produrrebbe sicuramente anche un valore aggiunto in termini di sicurezza e di legalità, a beneficio di una più serena e corretta convivenza civile e costituirebbe un primo importante passo nella direzione della costruzione del rafforzamento di una cultura dei diritti e della differenza.

PAGINA BIANCA

II. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO IN SEGUITO ALL'ANALISI DEI RAPPORTI PRESENTATI DALL'ITALIA SUI PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO⁶

1. COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO - 42^a Sessione. ANALISI DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTI CONTRAENTI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI FANCIULLI NEI CONFLITTI ARMATI (Documento CRC/C/OPAC/ITA/1 del 2 giugno 2006)

Osservazioni conclusive annotate: Italia

1. Il Comitato ha esaminato il primo rapporto presentato all'Italia (CRC/C/OPAC/ITA/1) nella sua 1125^a Sessione (Documento CRC/C/SR.1125), tenutasi il 16 maggio 2006, e ha adottato, nella sua 1157^a Sessione del 2 giugno 2006, le seguenti Osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato si congratula per la presentazione, da parte dell'Italia, di un Rapporto esauriente, che fornisce informazioni dettagliate circa l'attuazione del Protocollo opzionale. Il Comitato esprime apprezzamento per il franco e costruttivo dialogo avuto con la delegazione.

3. Il Comitato ricorda allo Stato parte che queste Osservazioni conclusive dovranno essere lette in correlazione con le precedenti Osservazioni conclusive al secondo Rapporto periodico del 18 marzo 2003 (Documento CRC/C/15/Add.198).

B. Aspetti positivi

4. Il Comitato evidenzia, in senso positivo, che la legislazione dello Stato parte concernente il reclutamento obbligatorio nelle Forze armate è stata emendata nel 2001, in conformità alle disposizioni del Protocollo facoltativo.

5. Il Comitato esprime apprezzamento per le attività di cooperazione internazionale dello Stato parte, sia bilaterali che multilaterali, di portata sia tecnica che finanziaria, finalizzate a prevenire il coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati e a fornire assistenza per il recupero dei fanciulli vittime dei conflitti armati e dei fanciulli combattenti.

6. Il Comitato sottolinea anche, in senso positivo, che lo Stato parte ha contribuito per l'attuazione delle Linee guida sui minori e conflitti armati,

⁶ Traduzione non ufficiale a cura del CIDU.

Si precisa che il termine *child/children* è stato tradotto *fanciullo/fanciulli* in conformità alla formulazione ufficialmente adottata in seguito alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176)

adottate dal Consiglio affari generali e relazioni esterne dell'Unione europea nel dicembre 2003.

C. Principali aree di preoccupazione e relative raccomandazioni

C.1. Misure generali di attuazione

Coordinamento e valutazione circa l'attuazione del Protocollo

7. In riferimento al paragrafo 11 delle Osservazioni conclusive adottate nel 2003, correlate al secondo Rapporto periodico dello Stato parte (Documento CRC/C/15/Add.198), il Comitato raccomanda al suddetto Stato parte di assicurare un appropriato ed efficace coordinamento, nonché una costante valutazione in merito all'attuazione del Protocollo facoltativo.

Piano nazionale d'azione

8. Il Comitato rileva che lo Stato parte sta procedendo nel concludere ed adottare il Piano nazionale d'azione in materia d'infanzia e adolescenza, come richiesto dall'Assemblea generale nella sua Sessione speciale sull'infanzia, del maggio 2002.

9. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte rafforzi il suo impegno per sviluppare, adottare ed attuare, in consultazione e cooperando con importanti partners, inclusa la società civile, un Piano nazionale d'azione in materia d'infanzia e adolescenza, predisponendo una specifica allocazione finanziaria ed un adeguato meccanismo di monitoraggio per la sua attuazione. Esso raccomanda allo Stato parte di rivolgere apposita attenzione, nel Piano nazionale d'azione, al tema della protezione dei fanciulli coinvolti nei conflitti armati.

Legislazione

10. Il Comitato esprime apprezzamento per la promulgazione della legge 8 gennaio 2001, n. 2, che ha disposto il divieto di partecipazione di persone di età inferiore ai 18 anni alle ostilità, come anche l'interpretazione fornita nel Rapporto circa il concetto di "partecipazione diretta" ad un conflitto armato. Il Comitato è comunque preoccupato circa una mancata esplicita definizione, nella legislazione dello Stato parte, del concetto di "partecipazione diretta" e delle attività ad essa correlate.

11. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di inserire nella sua legislazione una definizione del concetto di "partecipazione diretta" delle persone di età inferiore ai 18 anni ad un conflitto armato, e delle attività correlate, che dovrebbero essere in linea con l'interpretazione ampia del concetto stesso fornita nel Rapporto.

d) la conformità dei *curricula*, nelle scuole militari, agli artt. 28 e 29 della Convenzione, come anche al Commento generale n. 1 sulle finalità dell'istruzione.

C.3. Assistenza e cooperazione internazionale

Protezione delle vittime

17. Esprimendo apprezzamento circa la legge n. 185/90, che ha introdotto una nuova regolamentazione sul controllo del commercio di armi (ndr, "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"), il Comitato è preoccupato per la mancanza di una disposizione che vieta la vendita di armi leggere per i paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità.

18. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di revisionare la sua legislazione al fine di proibire il commercio di armi leggere con paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità come membri sia delle Forze armate che dei gruppi armati, distinti dalle Forze armate dello Stato. A tale proposito, il Comitato raccomanda allo Stato parte di indicare, nel suo prossimo Rapporto, come la legge n. 185/90 abbia operato quantitativamente nell'ostacolare tale commercio. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato parte di inserire nel suo Codice penale disposizioni che qualifichino quale fattispecie criminale il commercio di armi leggere con i paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità.

C. 4. Misure adottate in materia di disarmo, smobilitazione e reintegrazione sociale

Misure di recupero e reintegrazione sociale

19. Il Comitato esprime rammarico circa la mancanza di informazioni su specifici programmi o attività d'integrazione che riguardano i bambini soldato, nonché la mancanza di una raccolta sistematica di dati sui richiedenti asilo al di sotto dei 18 anni coinvolti in conflitti armati.

20. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivolgere attenzione alla condizione di vulnerabilità dei fanciulli richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia, coinvolti in conflitti armati, rafforzando i suoi sforzi per:

identificare questi fanciulli nella primissima fase;

fornire loro un'assistenza multidisciplinare culturalmente valida per il loro recupero fisico e psicologico e la loro reintegrazione sociale;

raccogliere sistematicamente dati sui fanciulli rifugiati, richiedenti asilo e migranti sotto la propria giurisdizione, che possano essere coinvolti nelle ostilità in patria;

12. Al fine di rafforzare le misure nazionali ed internazionali tese a prevenire l'arruolamento di fanciulli nelle Forze armate o nei gruppi armati ed il loro utilizzo nelle ostilità, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

proibire espressamente per legge l'arruolamento di persone di età inferiore ai 15 anni nelle Forze/gruppi armate/i e la loro partecipazione diretta nelle ostilità;

proibire espressamente per legge la violazione delle disposizioni del Protocollo facoltativo relative all'arruolamento ed al coinvolgimento di fanciulli nelle ostilità;

stabilire la giurisdizione extra-territoriale per questi crimini quando essi sono commessi da o contro una persona che è cittadino o ha legami con lo Stato parte;

codificare in modo esplicito che il personale militare non deve adottare alcun atto che viola i diritti enunciati nel Protocollo facoltativo, anche in conseguenza di un ordine militare formulato a tal fine.

C.2. Arruolamento di fanciulli

Arruolamento volontario

13. Il Comitato rileva che la Dichiarazione presentata dallo Stato parte all'atto della ratifica del Protocollo facoltativo stabilisce quale età minima per l'arruolamento volontario i 17 anni.

14. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di considerare la possibilità di aumentare l'età minima per l'arruolamento volontario ai 18 anni.

Ruolo delle scuole militari

15. Il Comitato rileva l'esistenza di tre scuole militari, a Milano, Napoli e Venezia, che predispongono programmi di scuola secondaria con la formazione militare per gli studenti di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che, quando gli studenti raggiungono l'età di 16 anni, essi devono presentare domanda per "l'arruolamento volontario di tre anni", da ottenere per completare i loro studi, altrimenti non potranno frequentare più la scuola militare.

16. Il Comitato invita lo Stato parte a fornire, nel prossimo Rapporto, ulteriori informazioni circa:

a) lo status dei fanciulli che frequentano le scuole militari, in particolare se essi sono considerati soltanto studenti di una scuola militare o già come reclute militari;

b) le misure prese per assicurare che l'arruolamento volontario nelle Forze armate nazionali per le persone di età inferiore ai 18 anni sia "realmente volontario", in conformità al principio enunciato nell'art. 3, paragrafo 3, del Protocollo facoltativo;

c) dati disaggregati sulle persone al di sotto dei 18 anni, frequentanti le scuole militari, per età, regione, area rurale/urbana e *background* sociale;

formare regolarmente le autorità che lavorano per e con i fanciulli richiedenti asilo e migranti, che possano essere coinvolti nelle ostilità in patria.

21. Il Comitato raccomanda anche allo Stato parte di prendere nota del Commento generale n. 6 (Documento CRC/GC/2005/6) sul trattamento dei fanciulli separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, ed invita lo Stato parte a fornire informazioni nel prossimo Rapporto periodico sui programmi di reintegrazione sociale.

C.5. Follow-up e diffusione

22. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di diffondere la conoscenza del Protocollo facoltativo presso il pubblico in generale, e i fanciulli e i loro genitori in particolare, attraverso, tra l'altro, i *curricula* scolastici e l'educazione ai diritti umani.

23. Inoltre, alla luce dell'art. 2, paragrafo 2, del Protocollo facoltativo, il Comitato raccomanda che il Rapporto iniziale presentato dallo Stato parte e le Osservazioni conclusive adottate dal Comitato siano resi ampiamente disponibili al pubblico in generale, al fine di promuovere il dibattito e la conoscenza del Protocollo facoltativo, della sua attuazione e del suo monitoraggio.

C.6. Prossimo Rapporto

24. In conformità all'art. 8, paragrafo 2, del Protocollo facoltativo, il Comitato chiede allo Stato parte di inserire ulteriori informazioni sull'attuazione del Protocollo facoltativo nel suo terzo e quarto Rapporto consolidato della Convenzione sui diritti dei fanciulli, ai sensi dell'art. 44 della suddetta Convenzione, da presentarsi il 4 ottobre 2008.

2. COMITATO PER I DIRITTI DEL FANCIULLO - 42^a Sessione. ANALISI DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTI CONTRAENTI AI SENSI DELL'ART. 12, PARAGRAFO 1, DEL PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI FANCIULLI, LA PROSTITUZIONE DEI FANCIULLI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE FANCIULLI (Documento CRC/C/OPSC/ITA/CO/1 del 2 giugno 2006)

Osservazioni conclusive: Italia

1. Il Comitato ha esaminato il primo rapporto presentato all'Italia (CRC/C/OPSA/ITA/1) nelle sue 1125^a e 1127^a Sessione (Documenti CRC/C/SR.1125 e CRC/C/SR.1127), tenutesi il 16 maggio 2006, e ha adottato, nella sua 1157^a Sessione del 2 giugno 2006, le seguenti Osservazioni conclusive.

A. Introduzione

2. Il Comitato si congratula per la presentazione, ad opera dello Stato parte, del primo esauriente Rapporto, come anche delle risposte alla "List of issues" (Documento CRC/C/OPSA/ITA/Q/1). Tuttavia, il Comitato rileva con rammarico che il Rapporto dello Stato parte non segue in modo appropriato le Linee guida per la elaborazione dei rapporti periodici.

3. Il Comitato rileva la presenza di una delegazione di alto livello ed esprime apprezzamento per il franco e costruttivo dialogo.

4. Il Comitato ricorda allo Stato parte che queste Osservazioni conclusive dovranno essere lette in correlazione con le precedenti Osservazioni conclusive al secondo Rapporto periodico del 31 gennaio 2003 (Documento CRC/C/15/Add.198).

B. Aspetti positivi

5. Il Comitato esprime apprezzamento per le diverse misure adottate dallo Stato al fine di attuare e rafforzare la protezione dei diritti enunciati nel Protocollo facoltativo, in particolare:

La promulgazione della legge 6 febbraio 2006, n. 38, sullo sfruttamento sessuale e la pedopornografia minorile, anche attraverso Internet (*ndr*, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet");

La promulgazione della legge n. 228/2003 concernente "Misure contro la tratta di esseri umani";

La creazione di un Fondo sulle misure anti-tratta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

L'istituzione del Comitato interministeriale per il coordinamento della lotta contro la pedofilia (CICLOPE) nel 2002; e

L'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno e sulle politiche di prevenzione e repressione nel 2003.

6. Il Comitato apprezza le informazioni fornite dalla delegazione circa la recente ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine transnazionale organizzato e dei relativi Protocolli opzionali.

C. Principali aree di preoccupazione e relative raccomandazioni

C.1. Misure generali di attuazione

Coordinamento e valutazione circa l'attuazione del Protocollo

7. Il Comitato esprime apprezzamento per l'istituzione Comitato interministeriale per il coordinamento della lotta contro la pedofilia (CICLOPE), composto da rappresentanti dei vari ministeri, come anche per la sua stretta cooperazione con associazioni, organizzazioni non governative ed esperti del settore. Esso sottolinea altresì l'istituzione del Centro nazionale per la lotta contro la pornografia su internet. Tuttavia il Comitato è preoccupato circa la frammentazione dei molteplici sforzi intrapresi in questo ambito, tali da poter ostacolare la piena attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo facoltativo.

8. Il Comitato invita lo Stato parte a migliorare il coordinamento, a livello sia centrale che locale, in tutti i settori interessati dal Protocollo facoltativo, e a rafforzare il meccanismo di monitoraggio periodico circa l'attuazione del Protocollo.

Piano nazionale d'azione

9. Il Comitato mette in evidenza l'adozione, nel 2002, del Piano d'azione per la lotta e la prevenzione della pedofilia. Esso sottolinea altresì che lo Stato parte sta per concludere ed adottare il Piano nazionale d'azione per l'infanzia, come richiesto dal documento finale - "Un mondo a misura di bambino" – adottato dall'Assemblea generale alla conclusione dei lavori della Sessione speciale sull'infanzia, tenutasi nel maggio 2002.

10. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per finalizzare, adottare ed attuare, in consultazione e cooperazione con i principali attori interessati, inclusa la società civile, un piano nazionale d'azione per l'infanzia, predisponendo una specifica allocazione delle risorse e un adeguato meccanismo di monitoraggio per la sua piena attuazione. Esso raccomanda altresì allo Stato parte di rivolgere particolare attenzione a che tutte le aree tematiche del Protocollo facoltativo siano materia affrontata nel piano nazionale d'azione, prendendo in considerazione la Dichiarazione e l'Agenda per l'azione e l'impegno globale, documenti adottati al termine dei lavori della prima e della seconda Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale di fanciulli a fini commerciali. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di continuare a

rafforzare il suo impegno al fine di assicurare la piena attuazione di specifici piani d'azione inerenti il Protocollo facoltativo.

Diffusione e formazione

11. Il Comitato rileva ed esprime apprezzamento circa gli sforzi dello Stato parte tesi a promuovere la conoscenza, in particolare presso gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli assistenti sociali ed altri soggetti che lavorano con e per i fanciulli, nonché presso i fanciulli stessi, delle disposizioni del Protocollo facoltativo. Tuttavia il Comitato è preoccupato per il fatto che la diffusione di informazioni in materia di sfruttamento sessuale, pornografia rappresentante fanciulli e vendita di fanciulli non sia sistematica.

12. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire nel rafforzamento delle misure tese a diffondere la conoscenza del Protocollo, presso i principali soggetti interessati, incluse le Forze di polizia, i pubblici ministeri, i giudici, gli assistenti sociali, gli operatori del sociale che forniscono servizi di assistenza, ed altri soggetti che lavorano con e per i fanciulli, coinvolti nell'attuazione del Protocollo facoltativo. Esso raccomanda altresì che lo Stato parte rivolga specifica attenzione alle campagne di sensibilizzazione e all'utilizzo di materiali adeguati ai fanciulli.

Raccolta dei dati

13. Apprezzando l'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno e sulle politiche di prevenzione e repressione nel 2003, il Comitato nota con preoccupazione l'assenza di un sistema centralizzato per la raccolta ed analisi dei dati principali, come rilevato dallo Stato parte.

14. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno nella raccolta sistematica di dati quantitativi e qualitativi in tutti i settori interessati dal Protocollo facoltativo. Tali dati dovranno essere utilizzati per stimare i progressi e pianificare i programmi e le politiche atte ad attuare ulteriormente il Protocollo facoltativo.

Allocazione delle risorse

15. Nonostante l'allocazione di risorse finanziarie nel quadro di specifici programmi di protezione sociale, inclusi i fondi per le vittime della tratta e dello sfruttamento, il Comitato esprime rammarico per le informazioni limitate in merito all'allocazione delle risorse nell'ottica di una attuazione completa delle disposizioni contenute nel Protocollo facoltativo.

16. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di fornire nel prossimo rapporto ulteriori informazioni sull'allocazione delle risorse nell'ottica di una attuazione completa del Protocollo facoltativo.

Meccanismo indipendente per il monitoraggio

17. Il Comitato esprime apprezzamento per l'istituzione di un Ufficio del Difensore civile in otto regioni dello Stato parte e per gli sforzi intrapresi al fine di creare una istituzione nazionale indipendente competente per la protezione dei diritti dei fanciulli. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di completare tale impegno e di garantire che tale istituzione nazionale sarà facilmente accessibile ed attivabile per tutti i fanciulli. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato parte sul Commento generale n. 2 (Documento CRC/GC/2002/2) sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, per la protezione e promozione dei diritti dell'infanzia.

C.2. Divieto di vendita di fanciulli, prostituzione dei fanciulli e pornografia rappresentante fanciulli

Legislazione e disposizioni vigenti in ambito penale

18. Il Comitato rileva con soddisfazione gli sforzi dello Stato parte nel configurare quali reati penali la vendita di fanciulli, la prostituzione dei fanciulli e la pornografia rappresentante fanciulli. Tuttavia è preoccupato circa la mancanza di una chiara definizione della pornografia rappresentante fanciulli, in conformità con l'art. 2 del Protocollo facoltativo.

19. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a garantire la piena attuazione della legislazione e delle principali procedure inerenti il Protocollo facoltativo. Esso raccomanda altresì allo Stato parte di dare una definizione della pornografia rappresentante fanciulli nel quadro legislativo nazionale, tale da consentire una chiara pianificazione ed attuazione delle politiche.

C.3. Protezione dei diritti dei fanciulli vittime

Misure adottate per proteggere i diritti e gli interessi dei fanciulli vittime di reati vietati ai sensi del Protocollo

20. Il Comitato sottolinea la creazione di un singolo fondo per tutte le politiche sociali attraverso la legge n. 328/2000. Tuttavia, rimane preoccupato circa l'ineguale distribuzione delle risorse umane e finanziarie in tutto il paese, incluso un diseguale accesso ai centri di assistenza e ai servizi sanitari.

21. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di definire specificamente i servizi di protezione e di sviluppare linee guida per garantire un minimo comune standard dei servizi e degli interventi a livello regionale, al fine di assicurare che i fanciulli vittime ricevano una adeguata assistenza, inclusi il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione nella società. Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di predisporre specifiche e ben determinate risorse per tali servizi ed interventi.

C.4. Prevenzione dei fenomeni di vendita di fanciulli, prostituzione dei fanciulli e pornografia rappresentante fanciulli

Misure adottate per prevenire reati richiamati nel Protocollo facoltativo

22. Il Comitato esprime grande preoccupazione l'alta percentuale di fanciulli vittime di traffico, soprattutto dai Paesi dell'Europa dell'Est, in particolare dalla Romania, che rischiano di essere sfruttati sessualmente ed utilizzati per l'accattonaggio.

23. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivolgere particolare attenzione alla situazione dei gruppi vulnerabili di fanciulli che rischiano di essere vittime d'abuso e sfruttamento. Raccomanda soprattutto che buone prassi, come il *Centro per la lotta alla mendicizia infantile* di Roma, siano condivise con altre città.

C.5. Assistenza e cooperazione internazionale

Prevenzione

24. Il Comitato richiama le iniziative dello Stato parte volte alla promozione di forum per la discussione ed analisi degli aspetti di natura transnazionale dei fenomeni della prostituzione dei fanciulli, del turismo sessuale e del traffico, nonché la necessità di strategie preventive, repressive e di assistenza. Tuttavia, il Comitato rimane preoccupato per la mancanza di meccanismi di informazione e monitoraggio dei risultati di tali forum.

25. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire negli sforzi tesi a rafforzare la cooperazione internazionale interministeriale, attraverso incontri ad hoc e ben organizzati, nonché di definire temporalmente specifici impegni ed obiettivi, correlati ad una adeguata e costante valutazione dei risultati. Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato parte sul Commento generale n. 6 del 2005 (Documento CRC/GC/2005/6) sul trattamento dei fanciulli separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine.

Protezione delle vittime

26. Il Comitato esprime apprezzamento circa il fatto che la recente legislazione in materia di sfruttamento sessuale e pedopornografia (legge n. 38/2006) crei un obbligo permanente a carico degli operatori turistici di informare i clienti che i reati correlati alla prostituzione dei fanciulli ed alla pornografia rappresentante fanciulli siano punibili, anche se commessi all'estero.

27. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere le misure necessarie, inclusa una informazione pubblica a lungo termine e campagne

di sensibilizzazione, in collaborazione con gli operatori turistici e la società civile, sul crescente fenomeno del turismo sessuale al fine di ridurre ed eliminare la domanda.

Applicazione della legislazione

28. Il Comitato esprime apprezzamento per i molteplici accordi bilaterali e multilaterali firmati dallo Stato parte nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di sicurezza.

29. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a rafforzare la sua cooperazione bilaterale, regionale e multilaterale per la prevenzione, per l'individuazione dei responsabili di atti inerenti la vendita di fanciulli, la prostituzione dei fanciulli e la pornografia rappresentante fanciulli, in particolare con organismi competenti per l'applicazione di misure legislative in altri Stati.

Assistenza finanziaria ed altre tipologie di assistenza

30. Il Comitato esprime apprezzamento per l'adozione di Linee guida da parte della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (*ndr*, "Linee guida della Cooperazione italiana sulla tematica minorile"), concernenti l'allocazione delle risorse per iniziative promosse in collaborazione con agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative ed autorità locali, e raccomanda allo Stato parte di attuare concretamente tali Linee guida come anche di rafforzare le disposizioni relative al supporto finanziario, soprattutto affinché le organizzazioni non governative portino avanti i loro progetti.

C.6. *Follow-up* e diffusione

Follow-up

31. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la piena attuazione di queste raccomandazioni, tra l'altro trasmettendole ai membri del Consiglio dei ministri o del Gabinetto o di altro organo simile, al Parlamento, alle autorità di governo e parlamentari provinciali o statali, laddove possibile, per promuoverne una appropriata riflessione e conseguenti interventi.

Diffusione

32. Il Comitato raccomanda che il primo Rapporto e le risposte scritte presentate dallo Stato parte, come anche le relative raccomandazioni (Osservazioni conclusive) da esso adottate, siano diffuse nel modo più ampio possibile, anche – ma non esclusivamente – attraverso internet, presso il pubblico, le organizzazioni della società civile, i gruppi giovanili, i

gruppi professionali, ed i fanciulli, al fine di promuovere il dibattito e la conoscenza della Convenzione, la sua attuazione ed il suo monitoraggio.

C.7. Prossimo Rapporto

33. In conformità all'art. 12, paragrafo 2, del Protocollo facoltativo, il Comitato chiede allo Stato parte di inserire ulteriori informazioni sull'attuazione del Protocollo facoltativo nel suo secondo Rapporto periodico alla Convenzione sui diritti del fanciullo ai sensi dell'art. 44 della suddetta Convenzione, da presentarsi il 4 ottobre 2008.